

Regolamento di polizia per la navigazione sul Reno

Modifica del 9 dicembre 2005

L'Ufficio federale delle acque e della geologia,

visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 3 ottobre 1975¹
sulla navigazione interna;
in esecuzione della risoluzione 2005-II-17 della Commissione centrale per
la navigazione sul Reno,

ordina:

I

Il regolamento di polizia del 1° dicembre 1993² per la navigazione sul Reno è modificato dalle prescrizioni temporanee³ seguenti:

Art. 1.10 n. 1 lett. x e n. 2

Art. 1.19

Art. 3.13 n. 1 lett. e

Art. 3.23

Art. 3.27

Art. 6.31 n. 1

Art. 6.32 n. 2 lett. d

Art. 7.04 n. 2

Art. 9.06 n. 1 e 2

Art. 11.02 n. 3.6 e 3.7

Allegato 7 (ad E.7.1)

¹ RS 747.201

² RS 747.224.111. Il testo del regolamento di polizia del 1° dic. 1993 per la navigazione sul Reno non è pubblicato né nella RU né nella RS. Ne possono essere richieste copie all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

³ RS 747.224.111.2

II

La presente modifica entra in vigore il 1° aprile 2006 e vige fino al 31 marzo 2009.

9 dicembre 2005

Ufficio federale delle acque e della geologia:
Christian Furrer